



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO.

I.C.S. 3° - GENOINO
FRATTAMAGGIORE
Prot. 0005232 del 10/09/2025
IV (Uscita)

IL COLLEGIO DOCENTI

Visto il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;

Visto l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita “[...] ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;

Visto il D.Lgs. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5”; Preso atto che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio, come previsto dal DPR 249/1998; Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

Visto L’art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” stabilisce che: “[...] Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Vista la C.M. 20 del 4 marzo 2011 ribadisce che le istituzioni scolastiche possono stabilire deroghe al limite delle assenze previste solo a condizione che tali assenze siano documentate e CONTINUATIVE e non pregiudichino la valutazione.

DELIBERA PER L'a.s. 2025-26

IL SEGUENTE REGOLAMENTO PER DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE

ART 1 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI

Gli studenti, secondo quanto previsto dal DPR 249/1998, "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

ART 2 FREQUENZA OBBLIGATORIA

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è **richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**.

ART 3 ORARIO ANNUALE

Per "orario complessivo annuale delle lezioni" si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale di tutte le discipline, previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a 33 settimane.

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

ORDINE SCUOLA	ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO MINIMO DI ORE IN PRESENZA	NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA
Secondaria	30 h	990 h	743 h	247 h Pari a 41 giorni di lezione
Primaria	27 h	891 h	669 h	222 h Pari a 41 giorni di lezione

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza **comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I° ciclo.**

ART 4 CALCOLO DELLE ASSENZE

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste dal calendario nazionale così come adottato a livello regionale e locale.

Il monte ore di assenze non deve superare il limite massimo previsto.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art.6, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dalla data di inizio delle lezioni sino alla data di termine delle lezioni.

ART 5 ASSENZE INCLUSE NEL CALCOLO

Sono computate come ore di assenza:

Le entrate alla seconda ora di lezione;

Le uscite anticipate;

I ritardi;

L'astensione dalle lezioni;

La non frequenza in caso di mancata partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi di istruzione, convegni ecc.

Le assenze dovute a provvedimenti disciplinari senza obbligo di frequenza.

ART 6 TIPOLOGIA DI ASSENZE AMMESSE ALLA DEROGA

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

I criteri generali per derogare al limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

1. partecipazione ad attività organizzate e deliberate dalla scuola;
2. gravi motivi di salute adeguatamente documentati* (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente e visite specialistiche ospedaliere e day hospital);
3. terapie e/o cure programmate e documentabili;
4. gravi e documentate esigenze di famiglia: (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e lutti di componenti del nucleo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

familiare, gravi patologie e motivi di salute, di un componente del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali);

5. assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzato dall'intervento dei servizi sociali, sociosanitari etc;
6. Mancata frequenza dovuta alla disabilità o a problemi derivanti da gravi fenomeni di svantaggio familiare e/o socio-ambientale, debitamente documentati;
7. limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio disposto dalle autorità competenti;
8. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
9. altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati.

Rientrano, inoltre, nella casistica precedentemente elencata le seguenti tipologie di assenze:

- a) quarantena e isolamento cautelativo della classe disposta dalla ULSS;
- b) quarantena e isolamento cautelativo dell'alunno/a disposta dalla ULSS;
- c) quarantena e isolamento cautelativo in caso di contatto positivo convivente (familiare di 1° grado) disposta dalla ULSS;
- d) infortunio avvenuto a scuola (certificazione medica con prognosi);
- e) interventi e malattie prolungate (certificazione medica con prognosi) e vengono, pertanto, escluse dal conteggio sul Registro elettronico.

Saranno eliminati dal calcolo dell'orario annuale personalizzato le assenze dovute alle precedenti voci.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Tutte le assenze oggetto di deroga devono essere debitamente documentate mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti.

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati al Coordinatore di classe oppure inoltrati alla segreteria didattica.

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico, verrà regolarmente conteggiata ai fini dell'esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Si precisa che in ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Per valida documentazione si intendono: referti ospedalieri, certificazioni mediche attestanti una particolare condizione di salute, attestazioni di ricoveri, day hospital...

ART 7 PROCEDURA

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti due condizioni:

- situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
- possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

È compito del C.d.C. verificare, se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il Consiglio di Classe, al momento della valutazione finale, determina nel merito con specifica delibera motivata.

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non si daranno le condizioni per una valutazione in tutte le materie.

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

ART 8 INFORMATIVA

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno quest'ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

ART 9 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento resterà valido fino a nuove modifiche e/o variazioni deliberate dal collegio docenti.

Le disposizioni in esso contenute potranno essere modificate a seguito di nuove disposizioni normative. Per quanto non espressamente richiamato si rimanda alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Cecere

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Cecere

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Cad e norme connesse